









# PROTOCOLLO DI INTESA

# PER L'ADOZIONE DI STRUMENTI E PRASSI FINALIZZATI A

# **PROMUOVERE**

# LA MEDIAZIONE FAMILIARE

\*\*\*\*

Il giorno ventisei (26), del mese di novembre (11), dell'anno duemilaquattordici (2014).

# TRA

- il Tribunale di Trapani, in persona del Presidente, Dott. Roberto De Simone;
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani in persona del Presidente, Avv. Alberto Sinatra;
- l'AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, in persona dell'Avv. Francesca Evangelista, giusta delega dell'Avv. Remigia D'Agata Presidente dell'AIAF Sicilia.

#### **PREMESSO**

- che la legge 8 febbraio 2006 n.54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli, ha introdotto l'art.155 sexies, secondo cui il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.155 per consentire che i coniugi, avvalendosì di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;
- che il d.lgs. 28 dicembre 2013 n.154 pur abrogando l'art.155 sexies c.c. ne ha mantenuto in parte il dettato normativo in forza dell'art.337 octies c.p.c., che così recita: qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli;
- che la legge 27 maggio 1991 n.176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989" afferma che, in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente e che



rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico degli Stati rispettare il diritto del fanciullo ar preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari;

- che l'art.18 della predetta Convenzione sancisce il diritto alla bigenitorialità, ossia il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori;
- che l'art.13 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003 n.77, contempla la possibilità del ricorso alla mediazione ed ad altri metodi di soluzione dei conflitti, in vista del raggiungimento di soluzioni concordate utili al benessere dei figli ed a garanzia del diritto dei bambini alle relazioni con entrambi i genitori;
- che la legge 28 agosto 1997 n.285 "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" prevede all'art.4, la mediazione familiare tra i servizi di sostegno alla relazione genitori-figli;
- che la legge 31 luglio 2003 n.10 della Regione Sicilia "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" all'art.8 prevede la mediazione familiare tra gli interventi a sostegno delle relazioni familiari e delle responsabilità educative nei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;

#### **CONSIDERATO**

- che i procedimenti di separazione e di divorzio sono in costante aumento secondo i dati rilevati dall'ISTAT e sono spesso caratterizzati da situazioni altamente conflittuali, con gravi effetti negativi per le parti e per i minori;
- che l'introduzione della mediazione familiare nei procedimenti di separazione, di divorzio e nelle procedure relative all'affidamento dei figli minorenni nati da convivenza more uxorio, si propone come specifico ed idoneo strumento per dare piena attuazione al sancito interesse del minore alla cogenitorialità;
- che la mediazione familiare si configura dunque come risorsa alternativa ma altresì complementare al procedimento giudiziario, facilitando la regolazione privata del conflitto della coppia genitoriale;
- che in particolare la mediazione familiare, quale intervento non di natura terapeutica e/o assistenziale ma di promozione e sostegno delle risorse e delle competenze genitoriali, ha le seguenti finalità principali:
  - offrire un contesto strutturato in cui il mediatore familiare possa sostenere la comunicazione tra i partner al fine di gestire il conflitto a vantaggio della capacità di negoziare sia sugli aspetti patrimoniali che sulle decisioni relative all'affidamento dei figli;
  - favorire i genitori nella ricerca delle soluzioni più adatte alla specificità della loro situazione riguardo alla relazione affettiva ed educativa con i figli;

R.Cli C



- che il mediatore familiare è il professionista specializzato che, sostenendo i genitori nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari, guida la coppia verso il recupero di un rinnovato senso della bigenitorialità al fine di garantire e preservare la continuità dei legami tra genitori e figli, perseguendo nella propria prestazione d'opera professionale le seguenti linee guida:
  - favorire la riapertura della comunicazione tra i genitori per condividere il progetto educativo dei figli e mantenere una comune responsabilità genitoriale;
  - favorire l'assunzione di responsabilità congiunta nelle decisioni da prendere verso i figli, valorizzando la competenza e l'esercizio unitario della genitorialità in un clima di responsabilità comune;
  - stabilire un equilibrio tra diritti/doveri dei genitori verso i figli;

# PRESO ATTO

- che il Tribunale di Trapani, l'Ordine degli Avvocati di Trapani e l'AIAF Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori, in persona dei rispettivi presidenti e rappresentanti, hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un protocollo di intesa rispetto alla mediazione familiare al fine di:
  - individuare modalità condivise ed efficaci di gestione delle controversie familiari conseguenti alla separazione, al divorzio od all'interruzione di una relazione di fatto;
  - condividere ed integrare le competenze e le specifiche responsabilità dei differenti ambiti
    professionali al fine di favorire la riorganizzazione delle relazioni familiari conseguenti alla
    separazione, al divorzio ed all'interruzione di una relazione di fatto.

# TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Tribunale di Trapani, in persona del Presidente, Dott. Roberto De Simone, l'Ordine degli Avvocati di Trapani in persona del Presidente, Avv. Alberto Sinatra e l'AlAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, in persona dell'Avv. Francesca Evangelista, stipulano e sottoscrivono il seguente protocollo di intesa per l'adozione di strumenti e prassi finalizzati a promuovere il percorso di mediazione familiare.

#### Art.1

#### PRINCIPI COMUNI

L'avvocato, il magistrato ed il mediatore familiare si adoperano affinché i genitori, nella vicenda separativa, addivengano ad una regolamentazione dei rapporti che possa risultare la più soddisfacente per sé e per i figli e che consenta a madri e padri di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale.

A tal fine, le predette figure professionali, ciascuna nel proprio ambito di intervento, si impegnano a promuovere e diffondere la cultura della mediazione familiare quale strumento di promozione del benessere della famiglia e di prevenzione del disagio dei minori.

R. W. L.

#### Art.2



L'avvocato informa il cliente-genitore in merito ai suoi diritti e doveri in materia di diritto di famiglia e tutela i diritti personali e patrimoniali del proprio assistito.

Inoltre, nel rispetto del mandato professionale ricevuto, agisce affincé, nel perseguire l'interesse del proprio cliente-genitore, venga tutelato il diritto dei figli al mantenimento di relazioni serene ed equilibrate con entrambe le figure genitoriali favorendo, anche in collaborazione con altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise fra i genitori, nel rispetto dei diritti di ciascuno.

A tal fine sarà cura dell'avvocato:

- rappresentare al proprio assistito l'opportunità e la praticabilità di una tregua legale qualora non sia pregiudizievole per i diritti del cliente e dei figli per avviare un percorso di mediazione familiare;
- informare il proprio assistito dell'esistenza del presente protocollo di intesa nonché dell'elenco di mediatori familiari di cui all'art.8 favorendone la consultazione:
- illustrare i vantaggi della mediazione familiare come risoluzione alternativa del conflitto familiare, consegnando al proprio assistito il vademecum informativo allegato al presente protocollo;
- assistere il proprio cliente-genitore al primo incontro di mediazione familiare impegnandosi a comunicare al mediatore la sussistenza di circostanze ostative all'avvio del percorso di mediazione familiare;
- sospendere qualsiasi azione giudiziaria durante il percorso di mediazione familiare;
- informare immediatamente il mediatore familiare circa l'impossibilità di mantenere la tregua legale, per la tutela degli interessi del proprio assistito;
- partecipare agli incontri di mediazione familiare ove espressamente convocato dal mediatore e comunque all'ultimo incontro di mediazione familiare per esaminare, insieme alle parti ed al mediatore, gli accordi raggiunti in mediazione;
- dare veste giuridica, ove necessario, all'accordo raggiunto dai genitori nel percorso di mediazione;
- rappresentare al proprio cliente, in caso di esito negativo del percorso di mediazione, che l'utilizzo strumentale in sede processuale delle informazioni acquisite durante gli incontri di mediazione, potrebbe incrementare la conflittualità della coppia con grave compromissione dell'interesse dei figli.

#### Art.3

#### IL MAGISTRATO

Il magistrato, in sede di udienza presidenziale, nel corso della causa di separazione o di divorzio ed in generale ogniqualvolta lo ritenga opportuno nei procedimenti in materia di famiglia, può

R, Cel G



suggerire alla coppia di intraprendere un percorso di mediazione familiare che, attraverso una gestione responsabile del conflitto di coppia, consenta di trattare e definire in modo condiviso gli aspetti relazionali ed economici dell'evento separativo con particolare attenzione all'interesse dei figli, così da definire accordi, duraturi e sostenibili, che consentano ai piccoli di crescere più sereni ed ai grandi di svolgere responsabilmente il comune compito di genitori.

In particolare, sarà cura del Presidente del Tribunale invitare le parti, già con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, ad avviare nelle more, un percorso di mediazione familiare, allegando al decreto il vademecum informativo di cui al presente protocollo, evidenziando la volontarietà del percorso di mediazione familiare, informando le parti dell'esistenza del presente protocollo di intesa nonché dell'elenco di mediatori familiari di cui all'art.8 ed invitandole alla relativa consultazione.

Qualora invece sia già pendente il procedimento giudiziario, sarà cura del magistrato designato illustrare alle parti l'opportunità di avviare un percorso di mediazione familiare fornendo le informazioni di cui sopra e consegnando alle parti, ove non vi abbia già provveduto l'avvocato, il vademecum informativo allegato al presente protocollo.

Il magistrato inoltre, comunicherà alle parti la possibilità di effettuare gratuitamente ed a scopo informativo un incontro di pre-mediazione ai sensi dell'art.4 del presente protocollo, concedendo a tal fine un breve rinvio del procedimento giudiziario, non superiore ai trenta giorni.

Il magistrato invece, ove le parti comunichino la volontà di tentare la mediazione familiare per la definizione dei propri accordi, dovrà prevedere un rinvio del procedimento giudiziario non inferiore ai quattro mesi ed il Presidente del Tribunale potrà altresì rinviare, previa acquisizione del consenso delle parti ed ove non assolutamente indispensabile, l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.155 c.c..

#### Art.4

#### IL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare, quand'anche contattato dagli avvocati, riceve l'incarico esclusivamente dai genitori: è imparziale nei suoi rapporti con la coppia genitoriale e garantisce la riservatezza rispetto al contenuto ed all'esito del percorso.

Il mediatore viene scelto dalla coppia genitoriale tra i nominativi inseriti nell'elenco di mediatori familiari di cui all'art.8 del presente protocollo.

Le parti potranno tuttavia scegliere di comune accordo una mediatore familiare non inserito nel predetto elenco in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione professionale accreditato secondo gli standard formativi fissati dal forum europeo di mediazione familiare.

E' compito del mediatore:

R.Cell'



- accogliere la richiesta di mediazione formulata dalle parti anche singolarmente;
- effettuare gratuitamente il primo incontro di pre-mediazione a carattere meramente informativo;
- valutare la mediabilità della coppia;
- sostenere la genitorialità;
- supportare i genitori affinché siano individuate efficaci e durature modalità di comunicazione;
- guidare i genitori nella definizione di accordi condivisi per favorire il mantenimento delle responsabilità genitoriali di entrambi anche dopo la separazione;
- invitare gli avvocati, ove già nominati, al primo incontro di mediazione familiare, per illustrare le finalità, le modalità del percorso ed il ruolo svolto dai legali ed all'ultimo incontro del percorso effettuato, per esaminare, insieme alle parti ed al mediatore, gli accordi raggiunti in mediazione;
- convocare gli avvocati in mediazione, ogniqualvolta si rendesse necessario per la trattazione di specifiche questioni di carattere tecnico-giuridico.

Il mediatore familiare non può imporre ai genitori proprie soluzioni.

Il mediatore non può fornire pareri e consigli di natura legale inerenti il singolo caso, salvo che si tratti di indicazioni di carattere giuridico necessarie per garantire la rispondenza alla normativa vigente della soluzione concordata dalle parti.

Il mediatore familiare ha l'obbligo di interrompere la mediazione ove devesse ritenere pregiudizievole per una delle parti o per i minori coinvolti la prosecuzione del percorso.

#### Art.5

# VOLONTARIETA' DELLA MEDIAZIONE E PRE-MEDIAZIONE

La scelta di intraprendere il percorso di mediazione familiare da parte dei genitori è sempre volontaria e consapevole.

Il magistrato e l'avvocato, ciascuno nelle proprie sedi, avranno cura di precisare ai genitori che il primo incontro di mediazione, c.d. pre-mediazione, avrà carattere esclusivamente informativo e servirà ad illustrare i contenuti e le modalità del percorso di mediazione, al fine di consentire alle parti, una scelta consapevole in ordine all'avvio del percorso ed al mediatore, la valutazione circa la mediabilità della coppia genitoriale.

Inoltre, per consentire alle parti di ricevere una compiuta informazione in merito alla mediazione familiare, sì da agevolare l'avvio del percorso, ove la coppia scelga di recarsi presso un mediatore od un centro di mediazione tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art.8, quest'ultimo avrà l'obbligo di garantire la gratuità del primo incontro di pre-mediazione.

Qualora infine, la richiesta di mediazione dovesse pervenire da una sola delle parti, sarà compito del mediatore individuare le opportune modalità per invitare l'altra parte al primo incontro di premediazione.

R.Cell.

# ll,

#### Art.6

# CAUSE OSTATIVE AL PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Sono impedimenti all'avvio ed alla prosecuzione del percorso di mediazione familiare:

- situazioni in cui vi siano stati episodi di grave violenza o maltrattamenti dichiarati o dimostrati;
- situazioni in cui vi siano denunce penali per reati perseguibili di ufficio;
- situazioni in cui vi siano stati episodi di abuso dichiarati o dimostrati nei confronti dei figli;
- situazioni in cui siano presenti patologie e/o dipendenze in uno o in entrambi i genitori, che inficino l'esercizio della capacità genitoriale e la possibilità di instaurare relazioni interpersonali;
- situazioni caratterizzate da sindrome di alienazione genitoriale (PAS).

#### Art.7

# IMPARZIALITÀ E RISERVATEZZA DEL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare è imparziale nei suoi rapporti con i genitori ed ha un obbligo di riservatezza e di segreto professionale rispetto al contenuto ed all'esito del percorso, ad eccezione dei casi in cui sia stato autorizzato da entrambi i genitori.

Dopo la fase di pre-mediazione, è obbligo del mediatore inviare tramite pec ai legali, ove già nominati ed al magistrato incaricato, ove già pendente un procedimento giudiziario, una comunicazione circa la sussistenza o meno delle condizioni per avviare il percorso di mediazione familiare. Stessa comunicazione dovrà essere inviata in caso di interruzione del percorso.

La predetta comunicazione, non essendo una relazione peritale, non potrà in nessun caso fare riferimento a quanto avvenuto in mediazione, in ossequio al dovere di riservatezza del mediatore familiare.

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato, salvo espressa autorizzazione di entrambe le parti.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.

Il mediatore familiare opera affinché i genitori si impegnino a non usare strumentalmente, l'uno contro l'altro, i contenuti delle discussioni e delle negoziazioni in una procedura giudiziaria, ivi compresa la disponibilità ad intraprendere il percorso.

A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

12.64 L



Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso della mediazione e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nei giudizi iniziati o proseguiti dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Le parti non possono chiamare il mediatore e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Il mediatore familiare non potrà rendere testimonianza in sede giudiziale fatta eccezione per i casi previsti dal codice di procedura penale.

Gli accordi raggiunti in mediazione possono essere comunicati al magistrato solo dai genitori tramite i rispettivi legali.

#### Art.8

# INCOMPATIBILITA' DEL MEDIATORE FAMILIARE

Il mediatore familiare che sia in possesso di un titolo professionale che lo abiliti a svolgere la funzione di ctu e di ctp, non può svolgere la funzione di mediatore familiare ove nello stesso procedimento, od in altro tra le stesse parti, rivesta od abbia rivestito, il ruolo di ctu o di ctp.

La funzione di mediatore familiare non può essere svolta da chi, in precedenti occasioni, abbia esercitato la funzione di operatore socio-sanitario-assistenziale o sia stato consulente di uno o di entrambi i genitori.

L'avvocato che sia anche mediatore familiare, non può svolgere tale ultima funzione ove sia stato investito del mandato difensivo da entrambe le parti o anche da una sola di esse, nello stesso procedimento giudiziale od in altri procedimenti giudiziali o stragiudiziali. Analogamente non potrà assumere il mandato per assistere in giudizio le parti qualora abbia svolto l'attività di mediazione familiare con le stesse.

#### Art.9

# ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI

Con la firma del presente protocollo, l'Ordine degli Avvocati di Trapani si impegna ad istituire, entro due mesi dalla sottoscrizione, un elenco di mediatori familiari, consultabile presso la propria segreteria ed il proprio sito internet.

Possono essere iscritti nell'elenco i professionisti, di formazione sia giuridica che psicosociale, che abbiano conseguito un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso di formazione professionale accreditato secondo gli standard formativi fissati dal Forum Europeo di Mediazione Familiare.

RULL.



E' altresi condizione essenziale per l'iscrizione, avere sottoscritto apposita polizza assicurativa per la r.c. relativa alla mediazione familiare

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

La verifica dei requisiti verrà effettuata da un consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trapani appositamente incaricato e l'iscrizione verrà comunicata tramite pec all'interessato entro il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Sono inseriti di diritto nell'elenco, i mediatori familiari, in possesso dei predetti requisiti formativi, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ed operanti nel circondario del Tribunale di Trapani.

A tal fine, sarà cura dell'Ordine degli Avvocati inviare all'ASP di Trapani apposito avviso circa l'istituzione dell'elenco dei mediatori familiari, invitando l'Ente a comunicare i nominativi dei propri mediatori ed a curame l'aggiornamento periodico.

Con l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari, il mediatore si impegna a rispettare il presente protocollo ed il codice etico allegato.

L'iscrizione, una volta comunicata, rimarrà valida fino a quando il mediatore non farà richiesta di cancellazione dall'elenco.

Sono tuttavia cause di esclusione automatica, il mancato rinnovo della polizza professionale e l'adozione di comportamenti in violazione del codice etico all'egato.

#### Art, 10

# FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti che sottoscrivono il presente documento si impegnano a promuovere ed a favorire iniziative e percorsi di formazione e di aggiornamento professionale condivisi tra mediatori familiari, avvocati e magistrati sui contenuti del presente protocollo.

# Art,11

#### ORGANISMO DI VERIFICA

I sottoscrittori del presente protocollo di impegnano ad effettuare ogni qualvolta si rendesse necessario e comunque almeno ogni sei mesi, un incontro di verifica per monitorare l'efficacia e l'operatività di quanto previsto dal protocollo stesso ed eventualmente per elaborare ed approvare quelle modifiche ed integrazioni necessarie per realizzare le finalità di cui all'art.1.

A tal fine, viene costituito un organismo di verifica formato da tre membri designati in ragione di uno in rappresentanza di ciascun sottoscrittore del presente protocollo.

R. Cli

RY Tria

Sarà cura di ciascuna parte, comunicare la variazione del membro designato in propria rappresentanza.

Degli incontri di verifica semestrali dovrà essere data comunicazione tramite pec ai mediatori iscritti nell'elenco di cui all'art.8, i quali potranno fare pervenire ai membri dell'organismo di verifica, proposte e valutazioni utili per ottimizzare il servizio di mediazione familiare reso nel circondario del Tribunale di Trapani.

#### Art.12

#### VALIDITA'

Il presente protocollo ha validità annuale e si rinnova tacitamente.

Allegato A

"Codice Etico"

Allegato B

"Vademecum informativo"

Letto, accettato e sottoscritto in Trapani, 26 novembre 2014.

TRIBUNALE DI TRAPANI

Rohato A. Kelina

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

Albert Carl

AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori

Lucesce Proughto

# Allegato A

#### CODICE ETICO



#### Art.1

I mediatori familiari che presentano domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art.8 del "Protocollo di intesa per l'adozione di strumenti e prassi finalizzati a promuovere la mediazione familiare", sottoscritto in data 26 novembre 2013 tra il Tribunale di Trapani, l'Ordine degli Avvocati di Trapani e l'AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, oltre ad osservare il codice deontologico dell'ordine professionale di appartenenza, devono dichiarare di impegnarsi a rispettare i principi enunciati nel presente codice etico.

#### Art.2

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Il mediatore prima di accettare l'incarico, deve verificare di avere la preparazione e la competenza necessarie per condurre la mediazione del caso proposto.

#### Art.3

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dal Forum Europeo di Mediazione Familiare frequentando regolarmente corsi di formazione e di aggiornamento.

Il mancato aggiornamento comporta la cancellazione dall'elenco dei mediatori familiari.

#### Art.4

Il mediatore familiare che sia in possesso di un titolo professionale che lo abiliti a svolgere la funzione di ctu e di ctp, non può svolgere la funzione di mediatore familiare ove nello stesso procedimento, od in altro tra le stesse parti, rivesta od abbia rivestito, il ruolo di ctu o di ctp.

La funzione di mediatore familiare non può essere svolta da chi, in precedenti occasioni, abbia esercitato la funzione di operatore socio-sanitario-assistenziale o sia stato consulente di uno o di entrambi i genitori.

L'avvocato che sia anche mediatore familiare, non può svolgere tale ultima funzione ove sia stato investito del mandato difensivo da entrambe le parti o anche da una sola di esse, nello stesso procedimento giudiziale od in altri procedimenti giudiziali o stragiudiziali. Analogamente non potrà assumere il mandato per assistere in giudizio le parti qualora abbia svolto l'attività di mediazione familiare con le stesse.

#### Art.5

Il mediatore ha l'obbligo di:

a) sottoscrivere, per ogni mediazione, una dichiarazione di imparzialità;

R.Cal

- b) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento di mediazione familiare, avendone compreso il significato e le finalità;
- c) garantire la gratuità del primo incontro di pre-mediazione;
- d) informare le parti già dal primo incontro, circa i costi del percorso di mediazione;
- e) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata;
- f) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento di mediazione familiare abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- g) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza e professionalità;
- h) non esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare sempre la volontà delle stesse nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle.

#### Art.6

L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore familiare comporta l'immediata cancellazione dall'elenco previsto dal protocollo di cui all'art.1.

Yenresce Evergeliste

12. Cle Li

# Allegato B

# VADEMECUM INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE

- Il percorso di mediazione familiare, quale strumento di promozione del benessere della famiglia e di prevenzione del disagio dei minori, risulta utile nella vicenda separativa in quanto consente ai genitori di addivenire ad una regolamentazione dei rapporti che possa risultare la più soddisfacente per sé e per i figli e che consenta a madri e padri di esercitare pienamente la responsabilità genitoriale.
- La mediazione familiare può essere avviata prima o anche dopo essersi rivolti al tribunale e/o agli avvocati. Può essere intrapresa anche quando vi siano difficoltà nel raggiungere un accordo di modifica/revisione degli accordi di separazione o di divorzio già adottati.
- La mediazione familiare è volontaria e comporta la presenza di entrambe le parti e di un terzo imparziale scelto dalle stesse: il mediatore familiare.
- Il mediatore familiare è un professionista qualificato, facilitatore della comunicazione tra le parti, garante dell'equilibrio e della riservatezza della discussione tra le parti coinvolte nel conflitto familiare.
- Il mediatore familiare si propone di:
  - favorire la riapertura della comunicazione tra i genitori per condividere il progetto educativo dei figli e mantenere una comune responsabilità genitoriale;
  - favorire l'assunzione di responsabilità congiunta nelle decisioni da prendere verso i figli, valorizzando la competenza e l'esercizio unitario della genitorialità in un clima di responsabilità comune;
  - stabilire un equilibrio tra diritti/doveri dei genitori verso i figli;
  - aiutare i genitori a raggiungere un accordo soddisfacente senza vincitori né perdenti.
- La mediazione familiare è un percorso che si articola in circa 6-10 incontri.

  Il primo incontro, c.d. pre-mediazione, è gratuito, ha carattere esclusivamente informativo e serve ad illustrare i contenuti e le modalità del percorso di mediazione, al fine di consentire alle parti, una scelta consapevole in ordine all'avvio del percorso ed al mediatore, la valutazione circa la mediabilità della coppia genitoriale.